

Associazione El Ouali Bologna per la libertà del Sahara Occidentale

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione El Ouali Bologna per la libertà del Sahara Occidentale, con sede nel comune di Anzola dell'Emilia.
2. La durata dell'associazione è illimitata

Art. 2 - Oggetto e scopo dell'associazione

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.

2. L'Associazione si prefigge di:

- a) promuovere la conoscenza della realtà culturale e sociale della popolazione saharawi attraverso l'organizzazione di iniziative, corsi e stages, la promozione di viaggi ai campi profughi e in Sahara Occidentale, la produzione e la pubblicazione di materiale informativo;
- b) promuovere iniziative di solidarietà, di aiuto umanitario, economico, sanitario e medico di sostegno per la popolazione saharawi in direzione della giustizia, della libertà e della pace;
- c) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui diritti umani e per la promozione di progetti umanitari anche attraverso la collaborazione con altri enti, associazioni, fondazioni, ong, etc. Fra le iniziative collegate alla tutela dei Diritti Umani potrà inoltre farsi carico dei costi di trasporto, vitto e alloggio dei Legali ed accompagnatori che andranno a sostenere le difese dei detenuti politici;

3. L'Associazione potrà inoltre svolgere altre attività, direttamente connesse e strumentali alle precedenti, necessarie alla realizzazione e in attuazione dei propri scopi istituzionali di solidarietà sociale, quali:

- ospitare e promuovere l'ospitalità di gruppi di cittadini saharawi, per consentire un reciproco incontro, cure mediche, corsi di formazione professionale, corsi di studio in genere, momenti di conoscenza della cultura e del folklore saharawi;
- vendite di beneficenza, organizzazione di cene di solidarietà e attività similari in occasione di campagne di sensibilizzazione, di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze e in ogni caso, nel perseguimento degli scopi istituzionali;
- attività di raccolta fondi in genere e di raccolta fondi e materiali, rispettivamente a sostegno dell'attività istituzionale e da destinare a carovane umanitarie e di aiuti per le popolazioni saharawi;
- attività marginali direttamente connesse ed affini agli scopi istituzionali, necessarie alla realizzazione degli scopi medesimi.

Art. 3 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali da:

- a) quote associative;
- b) contributi di persone fisiche, associazioni, enti pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate patrimoniali;
- e) contributi e rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali, esclusivamente connesse alla realizzazione degli scopi istituzionali;

2. Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 - Soci, criteri di ammissione ed esclusione.

1. Il numero degli aderenti è illimitato
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche, che ne facciano richiesta e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo; in caso di diniego il Comitato direttivo è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.
4. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa
5. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso
6. Il Comitato direttivo ha la facoltà di deliberare l'esclusione dei soci per i seguenti motivi:
 - a) inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
 - b) morosità nel versamento della quota sociale
 - c) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e che comunque pregiudichi, in qualche modo, il buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate
8. E' esclusa qualsiasi forma di remunerazione degli associati.

Art. 5 Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto , i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. La qualifica di socio dà diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
 - b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto
 - c) ad accedere alle cariche associative
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione

Art. 6 _ Organi dell'associazione

1. sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato direttivo
- c) il Presidente

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute a fronte di presentazione di documenti giustificativi.

Art. 7 - L'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva dispone di un solo voto. *Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.*

2. l'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo
- b) elegge i componenti del Comitato direttivo
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- d) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo

3. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta il Comitato direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto o sullo scioglimento dell'associazione

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da un membro del Comitato direttivo eletto dai presenti

6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi alternativamente a mano, via posta, e-mail o fax almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9. I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea, redatta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea, vengono conservati agli atti, nell'apposito libro verbali.

Art. 8 - Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Comitato direttivo decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'Organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perchè provveda alla elezione di un nuovo Comitato.

2. **Il comitato direttivo** elegge al suo interno:

- a) il **Presidente**;
- b) Il **Vicepresidente** (coadiuva il presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le funzioni);
- c) il **Segretario**: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute dell'assemblea e del Comitato Direttivo e li sottoscrive unitamente al Presidente.
- d) Il **tesoriere**: tiene la contabilità, redige il bilancio.

Il Comitato Direttivo o il Presidente può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni e responsabilità, attinenti a specifiche esigenze, legate alle attività dell'Assemblea

3. Al Comitato direttivo spetta

- a) la direzione e la programmazione delle attività istituzionali e della vita associativa
- b) predisporre il bilancio consuntivo
- c) elegge fra i componenti il presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il tesoriere ed ogni altra carica utile all'organizzazione della medesima e delle attività;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni
- e) deliberare sull'esclusione dei soci
- f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale

4. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano

5. Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti, nel libro dei verbali.

Art. 9 - il Presidente

1. Il Presidente, eletto in seno al Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro anziano del Comitato direttivo.

3. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente o il membro anziano del comitato direttivo, in casi di particolare urgenza, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza del Comitato direttivo immediatamente successiva

Art. 10 - scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, la decisione è di competenza dell'Assemblea straordinaria, il patrimonio depurato delle spese passive, verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato preferibilmente operanti in analogo settore.

Art. 11 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.